

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3667/93 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1993

che completa il regolamento (CEE) n. 3917/92 che proroga nel 1993 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90, (CEE) n. 3835/90 e (CEE) n. 3900/91 recanti l'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo e che completa l'elenco dei beneficiari di dette preferenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i prodotti oggetto dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF), la Comunità riserva dal 1980 il beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'AMF, accordi bilaterali che prevedono una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili nella Comunità o, eventualmente, di quelli che dovessero assumere impegni analoghi nei confronti della Comunità;

considerando che gli Stati dell'ex URSS sono beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità dal 1° gennaio 1993 e che alcuni di essi hanno negoziato con essa accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili siglati nel corso del 1993; che, pertanto, essi sono ammissibili al beneficio delle preferenze per i prodotti contemplati dall'AMF per un ammontare pro rata temporis del volume che sarebbe accordato a ciascuno di essi per un anno intero; che questo volume annuale è fissato allo 0,5 % delle importazioni totali di questi prodotti nel 1985 ad eccezione delle categorie da 1 a 8 per le quali la percentuale è ridotta allo 0,3 %;

considerando che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3832/90⁽¹⁾ e includere detti paesi nell'allegato IV del medesimo regolamento,

1. La Bielorussia, l'Ucraina, la Moldavia, l'Uzbekistan, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakhstan, il Kirghistan e la Georgia sono aggiunti all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3832/90.

2. Le colonne (5), (6), (6b) e (7) dell'allegato I del suddetto regolamento sono completate dalle diciture che figurano nelle stesse colonne dell'allegato al presente regolamento a fronte dei numeri d'ordine e delle categorie corrispondenti, indicati nelle colonne (1) e (2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1993 per la Bielorussia, dal 1° luglio 1993 per l'Ucraina e la Moldavia, dal 1° agosto 1993 per l'Uzbekistan e la Russia, dal 1° settembre 1993 per il Tagikistan e l'Armenia e dal 1° novembre 1993 per l'Azerbaigian e il Turkmenistan, dal 1° dicembre 1993 per il Kazakhstan e il Kirghistan e dal 1° gennaio 1994 per la Georgia.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/92 (GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1).